

COMUNE DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO



*Dipartimento Lavori Pubblici - Servizio Ambiente
Servizio Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni*

*Con il contributo della Commissione del Verde urbano
dell'Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze*

Approvato con Deliberazione del C.C. n.36 del 30.5.2017 in vigore dal 16.6.2017

COMUNE
di
FIESOLE
Città Metropolitana di Firenze

***REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL
VERDE PUBBLICO E PRIVATO***

Dipartimento Lavori Pubblici

Servizio Ambiente

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

Con il contributo della Commissione del Verde urbano
dell'Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL C.C. N. ... DEL ... IN VIGORE DAL ...***

INDICE

Premessa

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

art. 1 - Principi generali e finalità	pag. 3
art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 4
art. 3 - Funzioni dell'Amministrazione Comunale	pag. 4

TITOLO II - NORME DI TUTELA E CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO, ARBUSTIVO ED ERBACEO PUBBLICO E PRIVATO

art. 4 - Abbattimento di alberature pubbliche e relative procedure	pag. 5
art. 5 - Abbattimento di alberi privati e relative procedure	pag. 6
art. 6 - Abbattimenti urgenti e relative procedure	pag. 7
art. 7 - Norme di sicurezza da osservare per l'abbattimento e la potatura di alberi pubblici e privati	pag. 8
art. 8 - Accorgimenti da seguire per la potatura delle specie arboree ed arbustive esistenti	pag. 8
art. 9 - Norme di tutela degli alberi: scavi e cantieri	pag. 8
art. 10 - Norme generali di difesa fitosanitaria e controllo infestanti	pag. 10
art. 11 - Concimazioni	pag. 10
art. 12 - Risparmio idrico	pag. 11
art. 13 - Lotta alle zanzare	pag. 11

TITOLO III - NORME PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI

art. 14 - Attività consentite nelle aree a verde pubblico	pag. 11
art. 15 - Condotta dei cani in aree a verde pubblico	pag. 12
art. 16 - Danneggiamenti di alberi ed arbusti	pag. 12
art. 17 - Aree prative pubbliche	pag. 12
art. 18 - Manutenzione di terreni incolti in ambito urbanizzato	pag. 13

TITOLO IV - PROGETTAZIONE DELLE NUOVE AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE

art. 19 - Criteri generali	pag. 13
art. 20 - Disposizioni da adottare nell'impianto di specie arboree ed arbustive su aree pubbliche e private	pag. 14
art. 21 - Progettazione di aree verdi private	pag. 15
art. 22 - Progettazione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico	pag. 15
art. 23 - Criteri per la realizzazione di aree ludiche e per la scelta degli arredi	pag. 16

TITOLO V - COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, SPONSORIZZAZIONE E "BARATTO AMMINISTRATIVO"

art. 24 - Criteri generali	pag. 16
----------------------------	---------

TITOLO VI – SANZIONI E DISPOSIZIONI CONTABILI

art. 25 - Sanzioni	pag. 17
art. 26 - Risorse economiche	pag. 17

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

art. 27 - Abrogazioni	pag. 17
art. 28 - Entrata in vigore	pag. 17

ALLEGATI:

Linee guida potature Firenze

Premessa

Gli argomenti trattati nel presente Regolamento hanno lo scopo di fornire all'Amministrazione ed ai Cittadini informazioni sull'utilizzo di pratiche corrette e sostenibili sia per l'impianto che per la cura di spazi verdi pubblici e privati.

Poiché le aree verdi hanno fondamentali funzioni ambientali, oltre che ornamentali e sociali, è importante che la loro gestione sia condotta con tecniche che annullino, o riducano il più possibile, l'uso di sostanze inquinanti, nocive per chi ne fruisce. Un'area verde non è infatti salubre *tout-court*, ma dipende dalle modalità di progettazione e manutenzione. Recenti studi hanno dimostrato che un'area verde progettata e mantenuta con metodi tradizionale risulta essere una pericolosa fonte di inquinanti che i fruitori, soprattutto i più piccoli, assimilano inconsapevolmente.

Si specifica inoltre che per mantenere un'area verde salubre e ben curata, le operazioni colturali dovranno essere eseguite con competenza, evitando inutili eccessi (interventi di potatura, spesso superflui e dannosi, sfalci dei prati troppo frequenti e con un'altezza di taglio troppo bassa, eccessive concimazioni e lavorazioni del terreno, ecc...). L'Amministrazione comunale ed ogni singolo Cittadino dovrà al contrario tenere in considerazione quelle cure che, oltre a mantenere gli spazi in ordine e ben fruibili, apportino anche benefici all'ambiente: corrette scelte botaniche, giuste distanze d'impianto degli alberi, corrette tecniche di potatura, ecc....

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. Il sistema vegetale di Fiesole è di fondamentale importanza, oltre che per fini paesaggistici, anche per motivi culturali e igienico-ambientali. Tutte le piante del territorio comunale costituiscono l'irripetibile patrimonio storico-ambientale appartenente alla popolazione di Fiesole e come tali devono essere tutelate e mantenute in buon stato di conservazione.
2. Non si può quindi prescindere dal sistema delle colline fiesolane costituito da un intrecciarsi armonico di aree boscate (cipressi, pini, querce), aree agricole (vigneti, oliveti, frutteti, orti), aree residenziali, (giardini storici, ville con giardino, viali) ed aree fluviali.
3. L'alto valore paesaggistico della struttura impone che ogni elemento vegetale, minerale, strutturale, formale debba avere la corretta valutazione, sia per interventi di mantenimento che per nuove realizzazioni.
4. Rilevato che è di primaria importanza stabilire precise prescrizioni e disposizioni per la salvaguardia e la realizzazione del verde, e fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente, si applicano le successive norme per la disciplina degli interventi sia sul verde pubblico che privato.
5. In particolare vengono elencate di seguito una serie di norme atte a disciplinare specificatamente ogni intervento sul patrimonio vegetale esistente, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione, la cura, la manutenzione e la razionale gestione anche in termini di sostenibilità.
6. Le norme che seguono sono finalizzate, dunque a:
 - disciplinare l'abbattimento degli alberi, sia pubblici che privati, limitandolo solo a casi strettamente indispensabili;
 - regolare gli interventi sulle alberature per migliorarne la vitalità, la funzionalità e dunque prolungarne la vita;

- garantire la sostituzione degli alberi abbattuti e l'incremento del patrimonio arboreo e arbustivo cittadino;
- dare indicazioni di merito e di metodo per la manutenzione delle aree di verde pubblico e privato e per tutti i lavori di realizzazione di opere che coinvolgano spazi o aree verdi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - parchi, giardini ed aree verdi comunali, di pertinenza di strutture di servizio (scuole ed altri edifici pubblici), parchi, giardini ed aree verdi private;
 - alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico e comunque pertinente alla viabilità.
2. Risultano pertanto compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento: tutti gli alberi, gli arbusti e le superfici a prato sia pubblici che privati, indipendentemente dalla loro ubicazione e destinazione d'uso, esistenti nel territorio comunale, interni ai centri abitati e non.
3. Non sono oggetto di tutela del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:
 - gli alberi da frutto aventi diametro del tronco inferiore a cm 60, con esclusione di olivi, noci e ciliegi;
 - gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive;
 - gli alberi facenti parte di formazioni forestali e quelli disciplinati dalla Legge forestale della Toscana n. 39 del 21 marzo 2000 e s.m.i. e relativi Regolamenti d'attuazione;
 - gli alberi appartenenti a specie o varietà che, a piena maturità, non raggiungono un'altezza di mt. 3, nel rispetto delle distanze previste dall'art. 892 e seguenti del Codice Civile;
 - gli alberi appartenenti ad una delle specie considerate infestanti (esempio: *Ailanthus altissima*, *Brussonetia papyrifera* e *Robinia pseudoacacia*) a meno che non si tratti di alberi monumentali;
 - gli alberi disseccatisi entro 2 anni dalla data di impianto (nel caso di reimpianti post-abbattimento), restando però valido l'obbligo del reimpianto;
 - i manti erbosi degli impianti sportivi per qualsiasi tipo di gioco.

Art. 3 - Funzioni dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, in economia o in appalto, la manutenzione, l'implementazione del verde pubblico e svolge ruolo d'indirizzo tecnico e di controllo per le aree situate nel territorio comunale. L'ufficio competente è il Dipartimento Lavori Pubblici. La pianificazione e gli aspetti legati alle trasformazioni del suolo di rilevanza edilizia sono di competenza del Dipartimento Urbanistica.
2. L'Amministrazione Comunale fornisce pareri da rendere obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento, oltre a indirizzi, suggerimenti e linee attuative a chiunque li richieda, utili alla realizzazione e alla gestione del verde privato, nonché chiarimenti su quanto riportato nel presente Regolamento. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Comando di Polizia Municipale del Comune di Fiesole, che si avvarrà delle segnalazioni e del supporto del personale degli Uffici tecnici preposti.

TITOLO II - NORME DI TUTELA E CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO, ARBUSTIVO ED ERBACEO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4 - Abbattimento di alberature pubbliche e relative procedure

L'Amministrazione Comunale ha il compito di garantire l'incolumità pubblica da pericoli derivanti dal cedimento di alberi, o parti di essi, dalle interferenze o dalle alterazioni dovute all'apparato radicale. Pertanto è suo compito operare per garantire la stabilità delle alberature.

Gli interventi di abbattimento di alberi che si rendessero necessari, programmati dall'Ufficio comunale competente, saranno comunicati preventivamente agli organi collegiali comunali ed alla cittadinanza tramite comunicati stampa e/o mediante notizie sul sito web del Comune, con adeguata visibilità e rilevanza.

L'abbattimento di alberi posti su suolo pubblico è un provvedimento a cui ricorrere solo nei casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni di carattere tecnico - colturale o di opportunità, tese a preservarne integrità, salute, stabilità e valenza ornamentale. A tal fine il Servizio competente potrà procedere all'abbattimento soltanto dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte del Servizio Ambiente e di altri eventuali enti competenti.

In ambito urbano, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, al fine di preservare la consistenza del patrimonio arboreo, ogni albero abbattuto dovrà essere numericamente sostituito con piante della stessa specie o di specie diversa (comunque coerenti con il contesto storico-paesaggistico) da collocare in aree a verde pubblico, viali ecc., anche in zone diverse da quelle originarie, nel corso della stagione di impianto utile immediatamente successiva all'abbattimento.

Gli abbattimenti si riterranno necessari ed inevitabili nei seguenti casi:

- presenza di alberi ed arbusti collocati in posizioni non compatibili con la sicurezza pubblica e con le prescrizioni del Codice della Strada;
- quando l'alberatura impedisca opere indispensabili di pubblica utilità o per adeguamenti normativi e non siano possibili soluzioni tecniche alternative;
- presenza di esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali sia necessario intervenire con potature così drastiche da alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, compromettendo il vigore della pianta e la sua stabilità meccanica;
- quando l'alberatura sia causa principale di lesioni o danni alle sedi viarie, alle pavimentazioni o alle strutture murarie, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti, limitatamente ai casi in cui non siano possibili misure alternative;
- esemplari arborei affetti da fitopatie non sanabili con procedure fitoiatriche, che presentino caratteri di epidemicità tale da compromettere la salute anche di altre piante;
- presenza di uno o più esemplari arborei morti in piedi o che, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose;
- qualora l'abbattimento selettivo sia funzionale alla riqualificazione di aree verdi in quanto l'eccessiva densità arborea compromette la regolare crescita, sia della chioma che dell'apparato radicale, dei singoli esemplari.

Art. 5 - Abbattimento di alberi privati e relative procedure

1. Il presente articolo norma l'abbattimento di alberi su proprietà privata non ricadenti in area agricola o in area boscata, come definita dall'art.3 della L.R. 39/2000 e s.m.i., e non costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno). Riguarda, però anche gli alberi, che pur ricadendo in area agricola, sono posti all'interno di parchi urbani, giardini e orti botanici. Il presente articolo non riguarda le procedure da attuare per l'abbattimento degli alberi ricompresi nel taglio dei boschi, come definiti all'art. 2 del regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. 8/8/2003 n.48/R e s.m.i., secondo le procedure della legge forestale e che esulino dalle procedure di cui all'art.46 della legge forestale.
2. Il soggetto che intende abbattere alberi nei casi previsti dal precedente art. 4, comma 5, deve inoltrare istanza al Servizio Ambiente, da redigere in copia unica sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio, nel quale siano indicati:
 - le generalità ed il recapito telefonico del proprietario o suo delegato;
 - l'ubicazione dell'intervento;
 - il numero e le specie delle piante da abbattere;
 - la descrizione del soggetto arboreo e relativo stato fitosanitario;
 - le motivazioni dell'abbattimento, che dovranno essere attestate da una relazione a firma di tecnico competente in materia. Nel caso di problematiche fitostatiche è richiesta una valutazione di stabilità;
 - lo stato di fatto, lo stato sovrapposto e lo stato di progetto dell'area di intervento;
 - le fotografie della/e pianta/e da abbattere, con indicazione dei punti di presa fotografica, riportati su una planimetria della proprietà;
 - la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria;
 - copia del documento di identità del richiedente.
3. Per le piante ricadenti in area assoggettata a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., e nel caso sia necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il richiedente può presentare, contemporaneamente all'istanza di cui al precedente comma 2 ed ai fini di velocizzare l'iter, anche la documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica; in tal caso il Servizio Ambiente provvede a trasmettere la documentazione all'Ufficio competente in materia paesaggistica. L'autorizzazione paesaggistica è vincolante ai fini dell'abbattimento.
4. Il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento, a seguito di istruttoria del Servizio Ambiente, dovrà avvenire nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui il Servizio Ambiente abbia richiesto integrazioni e le stesse non siano presentate entro 60 giorni, l'istanza di abbattimento si intende respinta.
5. Salvo casi particolari ed espressamente indicati, per ogni albero abbattuto è fatto obbligo di ripiantare un soggetto arboreo avente diametro minimo di cm 8, da ricollocarsi in sito o negli spazi pubblici circostanti su indicazione dell'Ufficio comunale competente. Nel caso di reimpianto di un albero della stessa specie nel sito di abbattimento, si dovrà provvedere alla preparazione di una adeguata buca d'impianto, nella quale dovrà essere eliminato ogni residuo radicale della pianta abbattuta e sostituito tutto il terreno. Relativamente alle specie da reimpiantare è auspicabile favorire le specie autoctone e le cultivar antiche e di provenienza locale per quanto riguarda le piante da frutto.
6. In caso di accertata impossibilità di ripiantare alberi, è possibile la monetizzazione degli stessi con le modalità di cui alla determina specifica dell'Ufficio competente.
7. Gli abbattimenti ricadenti nell'ambito di interventi edilizi, sono sottoposti al Dipartimento Urbanistica e valutati contestualmente alla presentazione/richiesta del titolo edilizio dovuto; in

tale sede il richiedente attesta il rispetto della normativa inerente la gestione del verde secondo le disposizioni del presente Regolamento e delle norme urbanistiche vigenti allegando la documentazione obbligatoria di cui all'art. 21.

Art. 6 - Abbattimenti urgenti e relative procedure

1. Al fine di eliminare un pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone e delle cose, il proprietario, o il soggetto da esso formalmente delegato, potrà procedere all'abbattimento immediato subito dopo aver presentato presso il Servizio Ambiente una comunicazione relativa alla necessità di procedere in tempi ristretti all'abbattimento di uno o più esemplari arborei, da redigere sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio, inviata via fax, e-mail o pec, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità. Alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione fotografica dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l'instabilità della pianta.
2. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenute instabili, e quindi da abbattere, non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario, o il soggetto da esso formalmente delegato, dovrà allegare alla comunicazione una perizia redatta da un tecnico abilitato.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'abbattimento per motivi d'urgenza, considererà l'abbattimento stesso non autorizzato e soggetto, pertanto, alle sanzioni previste dal "Titolo VI - Sanzioni", fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
4. Anche in caso di abbattimento d'urgenza valgono le disposizioni di cui al precedente art.5, commi 5 e 6, relativamente all'obbligo di ripiantare o, in caso di accertata impossibilità, di monetizzare.
5. Qualora l'intervento di abbattimento urgente ricada in area riconosciuta quale bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e comporti il rilascio di autorizzazione paesaggistica, a seguito dell'avvenuto abbattimento:
 - a) non sarà necessario acquisire alcun atto autorizzativo paesaggistico qualora il proprietario o avente titolo ottemperi all'obbligo di reimpianto di un esemplare adulto della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, nel medesimo sito, con le modalità disposte al precedente art. 5; a tal fine il proprietario o avente titolo dovrà trasmettere idonea documentazione fotografica attestante l'avvenuto reimpianto nel termine di 180 giorni dalla comunicazione d'urgenza di cui al comma 1;
 - b) qualora il proprietario o avente titolo non ottemperi all'obbligo di reimpianto, ovvero provveda a reimpiantare specie diverse da quelle indicate al precedente punto a), dovrà provvedere a presentare istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/2004, nel termine di 180 gg. dalla comunicazione d'urgenza di cui al comma 1; l'applicazione della sanzione di cui al menzionato art. 167 potrà essere esclusa ai sensi dell'art. 4 L. 681/1981 qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - che siano inequivocabilmente attestate dal proprietario o avente titolo le circostanze di urgenza e pericolo giustificanti l'abbattimento;
 - che sia dimostrata l'impossibilità tecnica di procedere al reimpianto di un esemplare arboreo della medesima specie abbattuta, per assenza delle condizioni sufficienti a garantirne la crescita, ovvero qualora il reimpianto con specie

diversa sia effettuato a sostituzione di un esemplare estraneo al contesto a favore di un esemplare arboreo autoctono, della medesima grandezza.

Art. 7 - Norme di sicurezza da osservare per l'abbattimento e la potatura di alberi pubblici e privati

1. Durante le operazioni di abbattimento e di potatura di alberi, gli operatori, (dipendenti dell'Amministrazione Comunale, ditte che lavorino in appalto o altri), dovranno:
 - osservare quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. sulla salute e sicurezza sul lavoro;
 - garantire la circolazione del traffico veicolare e pedonale. A tal fine dovranno essere date le necessarie comunicazioni al Comando di Polizia Municipale e dovrà essere apposta idonea segnaletica e strutture di protezione, nel rispetto della normativa vigente;
 - avvalersi di operatori specializzati nel settore, affinché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte;
 - adottare ogni provvedimento al fine di ridurre al massimo i rischi di trasmissione di fitopatie aventi carattere epidemico, con l'adozione delle opportune misure e accorgimenti tecnici previsti dalle vigenti normative in materia;
2. In caso di abbattimenti e di potature eseguiti da personale esterno all'Amministrazione comunale, ulteriori prescrizioni ed accorgimenti da osservare verranno specificati nei relativi capitolati.

Art. 8 - Accorgimenti da seguire per la potatura delle specie arboree ed arbustive esistenti

1. La potatura degli alberi potrà essere praticata nei seguenti casi:
 - a) per mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi ed assicurare alla pianta migliori condizioni vegetative, di stabilità e di resistenza a fattori biotici ed abiotici;
 - b) per allevamenti in forma obbligata (siepi) o per potature di allevamento in caso di impianti particolari (es. viali);
 - c) per l'eliminazione di rami secchi, danneggiati o malati ovvero per motivi fitosanitari;
 - d) per la salvaguardia dell'incolumità pubblica o per intralcio alla circolazione stradale;
 - e) per interferenza con elettrodotti e reti tecnologiche aeree preesistenti.
2. È comunque vietata la potatura nel periodo immediatamente successivo alla messa a dimora fino a superamento della crisi di trapianto.
3. Sono vietati interventi di capitozzatura e semicapitozzatura della chioma e delle radici e su branche con diametro superiore a cm 10. Sono consentiti in via straordinaria solo per casi di salvaguardia della incolumità pubblica.
4. È vietato potare alberi ed arbusti nel periodo in cui avviene la riproduzione di fauna e avifauna, esclusi i casi di salvaguardia dell'incolumità pubblica.
5. Per gli interventi di potatura su esemplari arborei si rimanda alle "Linee guida potature" redatte dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze, allegate al presente Regolamento.

Art. 9 - Norme di tutela degli alberi: scavi e cantieri

1. Ai fini della tutela delle alberature esistenti, entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.

2. Viene definita “area di pertinenza” di un albero quella superficie di forma circolare avente per centro il fusto della pianta e di diametro:
 - doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato (cipresso, pioppo cipressino, carpino piramidale, ecc.);
 - uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso (leccio, tiglio, ecc.) o comunque più espanso di quello precedente.
3. In merito allo svolgimento delle opere all’interno dei cantieri dovranno essere attuate le seguenti prescrizioni:
 - in prossimità della pianta è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa comprometterne in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità;
 - gli alberi devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale;
 - nel caso risulti impossibile separare l'area alberata dal cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto;
 - in caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione;
 - i sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.
4. E’ vietato nelle aree di pertinenza degli alberi:
 - il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
 - la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
 - l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
 - il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
 - il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.
5. E’ inoltre vietato procurare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta e l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili
6. A titolo di indirizzo tecnico non prescrittivo sono considerate buone pratiche, ai fini della protezione delle alberature esistenti, le seguenti azioni:
 - a) Lo scavo deve essere effettuato con attrezzi manuali in prossimità del colletto della pianta, e precisamente:
 - in un raggio di 5 metri per gli esemplari con diametro maggiore di 80 cm;
 - in un raggio di 3 metri per le piante di prima (altezza superiore a 30 metri) e seconda (altezza compresa tra 20 e 30 metri) grandezza non incluse nel punto precedente;
 - in un raggio di 1,5 metri per gli alberi di terza (altezza inferiore a 20 metri) e quarta grandezza e per gli arbusti.

In alternativa allo scavo manuale può essere impiegata attrezzatura ad aria.

- b) Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee

elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.

- c) Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.
- d) Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante.
- e) I lavori di livellamento del terreno nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

Art. 10 - Norme generali di difesa fitosanitaria e controllo infestanti

1. L'impiego di pesticidi che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli (orti urbani, frutti) deve essere fortemente limitato e riservato ai soli casi in cui non esistono alternative praticabili. È opportuno dare la preferenza all'applicazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Si consiglia inoltre di ridurre le situazioni di stress che possono portare le piante ad ammalarsi. Dovranno quindi avere buone condizioni di vita, a partire da una corretta messa a dimora, evitare che nel corso del tempo esse siano danneggiate o ferite, evitando le potature e riducendole allo stretto necessario. Inoltre l'incremento nell'habitat, anche urbano, di organismi utili (artropodi) dovrà essere favorito, attraverso la creazione di zone adatte alla loro crescita e moltiplicazione. Infine anche l'avifauna che si ciba di insetti dovrà essere protetta e favorita. Nel caso in cui sia indispensabile utilizzare sostanze che abbiano impatto sull'ambiente si dovrà fare attenzione che non vi sia dispersione nel sito di utilizzo.
2. Il proprietario, sia pubblico che privato, di specie arboree e arbustive in ambito urbano è tenuto al controllo costante dello stato fitosanitario delle stessi, al fine di evitare diffusioni epidemiche di malattie o di parassiti vegetali ed animali. In di epidemia dovranno essere adottati con urgenza i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dall'art. 500 del Codice Penale, e dovranno essere portati a conoscenza delle patologie e dei provvedimenti intrapresi sia i preposti uffici comunali che quelli sanitari.
3. La cura delle patologie rilevate o la loro prevenzione deve avvenire con fitofarmaci od altre procedure approvate dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dovrà essere adottato ogni procedimento atto alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'igiene ambientale. Dovranno pertanto essere evitati rilasci di prodotti tossici nel terreno e nell'atmosfera.
4. Per la tutela fitosanitaria prevista da specifiche norme e disposizioni per quanto riguarda particolari patologie quali ad esempio il cancro colorato del platano, la processionaria del pino, il cancro del cipresso, il proprietario dovrà rispettare quanto previsto dalle disposizioni impartite dagli Enti competenti. (vedi Servizio Fitosanitario della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/servizio-fitosanitario-regionale-della-toscana>)).

Art. 11 - Concimazioni

1. Per gestire in modo sostenibile le aree verdi ed apportare contemporaneamente benefici all'ecosistema, sia urbano che rurale, è di prioritaria importanza che le piante in esse presenti (alberi, arbusti ed erbacee) possano nutrirsi autonomamente attraverso l'ecosistema del suolo, limitando l'apporto esterno di concimi e di ammendanti. Per ottenere questo scopo è

fondamentale che la sostanza organica nel terreno sia preservata e per quanto possibile aumentata, attraverso l'impiego di metodi agronomici, come il sovescio di leguminose. Anche le modalità di lavorare il terreno possono avere conseguenze sulla fertilità del suolo: si consiglia di effettuare arature non troppo profonde senza superare la profondità di 35 cm, mentre si sconsigliano le lavorazioni con zappatrici e frese. L'impiego di attrezzi come erpici fissi, discissori, arieggiatori non compromettono la fertilità del terreno. Nel caso in cui non sia possibile applicare tali metodi in modo efficace possono essere utilizzati concimi per arricchire di sostanza organica il terreno. Si consiglia di utilizzare compost, prodotti e sottoprodotti di origine animale (letame, pollina, farina di sangue, farina di carne), prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale (paglia, alghe, borlanda) o concimi minerali (solfato di potassio, solfato di magnesio, solfato di calcio, carbonato di calcio, carbonato di magnesio, zolfo elementare). Questi prodotti dovranno essere impiegati con professionalità, tenendo sempre conto delle condizioni climatiche, delle esigenze delle specie vegetali e delle norme di sicurezza.

Art. 12 - Risparmio idrico

1. L'impiego dell'acqua per irrigazione dovrà essere improntato alla corretta gestione del patrimonio idrico, evitando sprechi e somministrazioni sovrabbondanti che non determinano alcun vantaggio per il mantenimento del verde ed impoveriscono le risorse idriche.
2. Ai fini di consentire la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata all'interno del servizio idrico, tutti gli utenti sono obbligati a realizzare le misure e le prescrizioni le limitazioni e i divieti previsti dalla normativa vigente.
3. In particolare ad adoperarsi per:
 - riduzione delle superfici di tappeto erboso irriguo e impiego di irrigazione automatica per alberi e cespugli durante il solo periodo di attecchimento;
 - utilizzo di specie rustiche a basso consumo idrico, di sistemi quali la pacciamatura;
 - realizzazione di sistemi che incrementino la quantità di acqua trattenuta dal sistema "area verde" (rain gardens), sistemi di raccolta delle acque meteoriche e sistemi fognari, in conformità, comunque, delle norme di settore vigenti.

Art. 13 - Lotta alle zanzare

1. Per quanto riguarda il controllo delle zanzare si consiglia principalmente di seguire delle semplici azioni che possano ridurre la loro riproduzione: evitare ristagni d'acqua, utilizzare in vasche ornamentali i Pesci spazzini (*Gambusia spp.* limitatamente ai corpi idrici non in comunicazione con il reticolo idrografico), favorire la popolazione di chirotteri (pipistrelli), distribuire periodicamente nei tombini prodotti a base di *Bacillus thuringensis*, ecc....
2. Eventuali contenitori utilizzati per l'irrigazione dovranno essere coperti.

TITOLO III - Norme per la fruizione degli spazi verdi
--

Art. 14 - Attività consentite nelle aree a verde pubblico

1. Le aree di verde pubblico sono a disposizione dei cittadini per le varie attività, anche in base al grado di attrezzatura ed arredo delle aree stesse.
2. I fruitori di tali aree sono responsabili dei danni di ogni genere causati, anche da animali o persone ad essi in custodia. Nelle suddette aree è vietata ogni forma di campeggio, bivacco e/o pernottamento, così come l'accensione di fuochi per ogni scopo.

3. È vietato alterare lo stato dei luoghi, sia delle componenti vegetali che degli arredi ivi presenti.
4. È vietato mettere a dimora specie vegetali ed installare arredi permanenti senza preventivo accordo con l'Amministrazione. È incoraggiata la cura degli spazi verdi da parte degli utenti e dei cittadini anche in riferimento al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani", come indicato dall'art. 24 del presente Regolamento.
5. Nelle aree di verde pubblico sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta con qualsiasi tipo di veicoli a motore, salvo i veicoli necessari al movimento delle persone diversamente abili ed ai veicoli autorizzati.

Art. 15 - Condotta dei cani in aree a verde pubblico

1. Su tutto il territorio comunale i proprietari e i conduttori dei cani hanno l'obbligo di rimuovere le deiezioni dei loro animali, utilizzando idonea attrezzatura (paletta e sacchetto o sacchetto monouso o altro contenitore a tenuta stagna per la raccolta). A tal fine i proprietari ed i conduttori dei cani devono risultare in possesso di tale attrezzatura in ogni momento ed in ogni luogo in caso di controllo.
2. È fatto divieto di introdurre cani nelle aree provviste di specifica segnaletica di divieto (aree giochi, aree scolastiche ecc...). Nelle restanti aree pubbliche o ad uso pubblico è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

Art. 16 - Danneggiamenti di alberi e arbusti

1. Tutte le forme vegetali necessitano di tutela e rispetto per garantirne il corretto sviluppo e le proprietà ornamentali e funzionali. È vietata pertanto ogni pratica, intervento od aggressione che possa arrecare danno alle piante. In particolare è fatto divieto a chiunque di:
 - a) depositare o versare sali, acidi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche, classificate come tali, nei pressi degli apparati radicali delle alberature;
 - b) accendere fuochi nelle aree di pertinenza delle piante;
 - c) effettuare ricarichi superficiali di terreno o con materiale putrescibile od impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle piante;
 - d) impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche il suolo relativo all'area di pertinenza delle piante;
 - e) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi o materiale di altro tipo, cartelli, manifesti ed altre strutture di qualsiasi genere;
 - f) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi od eseguire scavi, se non in caso di esecuzione di lavori che dovranno essere comunicati all'Ufficio competente ed essere eseguiti con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. Chiunque provochi danno ad una pianta od arbusto di proprietà comunale è tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno calcolato in base a quanto previsto dall'art.25 del presente Regolamento.

Art. 17 - Aree prative pubbliche

1. Le superfici prative del verde pubblico dovranno essere mantenute nella loro integrità, funzionalità ed aspetto estetico. Il loro utilizzo da parte degli utenti dovrà essere improntato al massimo rispetto delle stesse e degli eventuali impianti di irrigazione presenti.

2. È fatto pertanto divieto di alterare, manomettere, danneggiare le superfici a verde, nonché l'uso improprio ed il danneggiamento di strutture ed arredi complementari.
3. Eventuali interventi improrogabilmente necessari, ma suscettibili di modificare lo stato generale delle aree, che dovessero arrecare manomissioni ad aree prative ed ai loro sottoservizi di proprietà della A.C., dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente Ufficio comunale.
4. Nel caso in cui soggetti privati intendano intraprendere iniziative, manifestazioni, feste, sagre od altri eventi, su aree prative pubbliche, gli stessi, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio comunale competente, che impartirà le opportune prescrizioni e ne controllerà l'esecuzione.

Art. 18 - Manutenzione di terreni incolti in ambito urbanizzato.

1. Si definisce terreno incolto in ambito urbanizzato l'area, di qualsiasi dimensione e giacitura, che non è soggetta a coltivazioni od altre attività agricole ricorrenti, a sistemazioni agrarie di qualsiasi genere, per le quali la vegetazione spontanea non sia soggetta a manutenzioni programmate e controlli.
2. I proprietari, tutori o fruitori a qualsiasi titolo di terreni incolti come sopra definiti, rientranti in ambiti con qualsiasi destinazione urbanistica, sono tenuti a garantire la pulizia delle aree, la manutenzione, ed il controllo delle specie vegetali.
3. I proprietari, tutori o fruitori a qualsiasi titolo dei terreni come sopra descritti, devono provvedere ad impedire lo sviluppo di erbe che non superino l'altezza di cm. 30, in qualsiasi periodo dell'anno e con un accurato controllo di arbusti ed alberi infestanti, attraverso la loro eliminazione e/o potatura.
4. Quanto sopra al fine di garantire il pubblico decoro e l'igiene urbana ed evitare il proliferare di animali sgraditi e scongiurare il pericolo di incendi.

TITOLO IV - Progettazione delle nuove aree verdi pubbliche e private

Art. 19 - Criteri generali

1. Le nuove opere dovranno essere concepite e progettate adottando una serie di criteri atti ad incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, quali: rispetto del paesaggio, conservazione della flora autoctona, incremento della biodiversità e salvaguardia dei valori storico-culturali.
2. Le nuove realizzazioni dovranno utilizzare specie arboree, arbustive ed erbacee che siano compatibili dal punto di vista pedo-climatico con l'area da impiantare, preferendo:
 - specie rustiche con basso consumo idrico e resistenti agli stress ambientali;
 - realizzazione di prati polifiti utilizzando specie macroterme o da non sottoporre a sfalci frequenti per l'alto valore ornamentale della loro fioritura (prati fioriti);
 - specie il cui sviluppo a maturità sia idoneo al luogo d'impianto in modo da contenere interventi di manutenzione;
 - un uso della vegetazione in modo da massimizzare la funzione di mitigazione ambientale al fine di ridurre il dispendio energetico degli edifici (per raffreddamento - riscaldamento);
 - sono sconsigliabili le conifere in genere, ad eccezione del cipresso, in quanto poco adatte al clima locale, e le piante a portamento colonnare non consono alle aree di parcheggio, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno;

- l'utilizzo prevalente nel caso di siepi di confine, di composizioni miste in forma libera e non in forma obbligata (meno potature = meno stress per le piante);
 - l'utilizzo, per quanto possibile, di arbusti e/o specie erbacee tappezzanti per la copertura del terreno nudo;
 - la scelta di specie arboree con polline a basso contenuto allergenico.
3. Nelle aree destinate a parcheggio, dovrà essere valutato l'orientamento in modo tale che gli alberi vengano posti a dimora per garantire l'ombreggiamento dei posti auto nelle ore di maggiore insolazione.

Art. 20 - Disposizioni da adottare nell'impianto di specie arboree ed arbustive su aree pubbliche e private.

Distanze di impianto

1. In materia di distanze minime d'impianto dovranno applicarsi tutte le norme vigenti in materia e in particolare quanto disposto dal D.Lgs. n.285/92, dal D.P.R n. 495/92, dalle norme ferroviarie, dai regolamenti dei consorzi di bonifica e dalla normativa di polizia idraulica dei fiumi. Il rispetto delle distanze derivanti dalla normativa del Codice Civile è tutelato dall'ordinamento vigente in materia di diritti di terzi.
2. Nel caso di impianto in prossimità di attrezzature tecniche verticali (pali di illuminazione, cartellonistica, segnaletica ecc.) è necessario prevedere distanze tali che tra la chioma adulta e la sagoma dell'attrezzatura non si verifichino interferenze.
3. Sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, è considerata buona pratica, riportata a titolo di indirizzo non prescrittivo, il rispetto delle seguenti distanze minime:
 - alberi con altezza fino a 6 m, distanza tra gli alberi m 4
 - alberi con altezza fino a 12 m, distanza tra gli alberi m 8
 - alberi con altezza fino a 16 m, distanza tra gli alberi m 12
 - alberi con altezza oltre 16 m, distanza tra gli alberi m 16

Modalità di impianto

1. Dovranno essere adottati i seguenti principali accorgimenti necessari per la messa a dimora di alberi ed arbusti:
 - a) apertura nel terreno di una buca di dimensioni adeguate per consentire lo sviluppo dell'apparato radicale della pianta. Le dimensioni dello scavo dovranno essere 3-4 volte la dimensione della zolla. La buca andrà riempita con terreno fertile mescolato con opportune dosi di materiale adatto a migliorare l'arieggiamento e la penetrazione delle radici;
 - b) il materiale di cui è composto l'involucro della zolla, se non risulta rapidamente biodegradabile, va eliminato al momento della messa a dimora;
 - c) il colletto deve essere posizionato a livello del piano di campagna;
 - d) si dovrà provvedere ad un adeguato adacquamento fino all'attecchimento;
 - e) in caso di messa a dimora di alberi su aree con pavimentazioni impermeabili, alla base delle piante dovrà essere conservato uno spazio di terreno sufficientemente ampio, delimitato dalla circostante pavimentazione, tale da consentire la corretta espansione dell'apparato radicale e dei tronchi, la penetrazione delle acque ed impedire deformazioni delle pavimentazioni. Tale spazio, denominato "tornello" dovrà avere di norma, salvo casi particolari, le dimensioni comprese fra cm. 100x100 e cm. 200x200, a seconda della specie vegetale interessata;

- f) nel caso di piantagioni su suolo soggetto a transito veicolare o pedonale a ridosso delle piante, i tornelli dovranno essere colmati con materiale arido sciolto o con appositi manufatti grigliati, posati in modo complanare alla pavimentazione, tale da garantire la percorribilità delle aree, non arrecare ostacolo ed inciampo e consentire la permeabilità del suolo. I tronchi dovranno essere adeguatamente protetti da urti e danneggiamenti vari;
- g) gli alberi dovranno essere fissati a pali tutori, con legacci elastici. I pali tutori che dovranno sorreggere la pianta nei primi tre anni di vita, dovranno essere infissi nel terreno a profondità adeguata, possibilmente al di fuori della buca di messa a dimora della pianta. È opportuno l'uso di materiali per evitare lo sfregamento tra i legacci e la pianta. Si consiglia l'impiego di 2-3 pali tutori per pianta. I pali dovranno essere in legno duro non trattato. In alternativa si possono utilizzare ancoraggi sotterranei.

Art. 21 - Progettazione di aree verdi private

1. I progetti per la realizzazione di opere edili che includano anche aree destinate a verde privato e che comportino modifiche a dette aree, dovranno essere corredati, in sede di presentazione, di un progetto di sistemazione generale redatto in scala adeguata nel quale siano facilmente identificabili le piante esistenti e di nuovo impianto.
2. Il Progetto dovrà prevedere:
 - a) rilievo in scala adeguata delle alberature presenti e delle strutture verdi (siepi, aiuole, ecc.) con l'indicazione della specie; inquadramento del contesto ambientale e paesaggistico;
 - b) elaborati grafici di progetto: tavole dello stato di progetto e dello stato sovrapposto (planimetrie, sezioni e/o prospetti e, se ritenuto necessario, una vista generale prospettica) in scala opportuna, con indicazione degli alberi, degli arbusti e delle superfici inerbite, degli impianti (irrigazione, drenaggio, illuminazione, ecc.), degli arredi, nonché delle aree pavimentate, della viabilità di accesso pedonale e carrabile all'area e del sistema di regimazione delle acque meteoriche;
 - c) relazione tecnica di progetto comprendente la descrizione degli elementi ambientali, paesaggistici e del sistema di regimazione delle acque meteoriche. Descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti (vegetali e non) e degli aspetti tecnico-agronomici. La relazione dovrà essere corredata di ortofoto e fotografie della situazione attuale dell'area e del contesto ambientale circostante con schema planimetrico riportante i punti di vista delle singole fotografie.

Art. 22 - Progettazione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico

1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti.
2. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.
3. Oltre agli elaborati previsti all'art. 21 sarà anche obbligatorio redigere:
 - Computo metrico estimativo delle opere a verde basato sul prezzario messo a disposizione della A.C. o in carenza di quello della Regione Toscana, o con prezzi desunti da indagini di mercato;
 - Capitolato speciale di appalto che descriva gli elementi tecnici e prestazionali dei materiali e delle opere compiute;
 - Programma di manutenzione.

4. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo sarà buona norma redigere anche i seguenti elaborati:
 - Schema di individuazione del bacino di utenza con analisi dei bisogni e delle caratteristiche dei fruitori;
 - Schema con l'individuazione degli spazi verdi limitrofi allo scopo di mettere in rete la nuova area di progetto con quelle già esistenti;
 - Schemi di messa a dimora delle piante (scavi, tutori e legature);
 - Stima del costo di manutenzione annuale;
 - Stima del fabbisogno idrico a regime.
5. Nel caso di realizzazione di nuove strade alberate il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione (elaborata da un agronomo, forestale, architetto paesaggista o altro professionista abilitato) attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alle specie vegetali esistenti o a quelle di progetto. La scelta degli alberi dovrà essere inoltre orientata verso la diversificazione delle specie al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti. Sarà inoltre opportuno che il progetto tenga conto, nella scelta della tipologia delle alberature, delle dimensioni (sia aeree che radicali) che queste raggiungeranno a maturità, in relazione a:
 - larghezza della sede stradale
 - larghezza di eventuali marciapiedi presenti
 - distanza dagli edifici prospicienti.

Art. 23 - Criteri per la realizzazione di aree ludiche e per la scelta degli arredi

1. Per la progettazione e l'allestimento di aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione (UNI) in attuazione delle direttive europee.
2. I materiali impiegati per la realizzazione delle opere a verde ed in particolare utilizzati nella costruzione di arredo e attrezzature ludiche devono rispondere a requisiti di durabilità e di bassa manutenzione. Non sono ammesse attrezzature e arredi realizzati con legno di specie esotiche la cui provenienza non sia certificata come FSC (Forest Stewardship Council).

TITOLO V - COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, SPONSORIZZAZIONE E “BARATTO AMMINISTRATIVO”

Art. 24 - Criteri generali

1. Al fine di consentire a privati (persone fisiche o giuridiche) il mantenimento e/o il miglioramento di alcune aree di verde pubblico, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di stipulare sia forme di collaborazione con la “cittadinanza attiva” nel rispetto di quanto previsto nel “Regolamento sulla collaborazione fra cittadini ed Amministrazione Comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” sia contratti di sponsorizzazione o di “baratto amministrativo” nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 e dall'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da altra normativa vigente in materia.

TITOLO VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 25 - Sanzioni

1. La violazione delle norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con importo variabile da € 25,00 a € 500,00 che sarà erogata dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale, in maniera proporzionale al danno arrecato, salvo l'applicazione di specifica normativa legislativa quando il fatto costituisca più grave illecito.
2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido, oltre al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione Comunale.
3. Il rispetto della normativa del Codice Civile è tutelato dall'ordinamento vigente in materia di diritti di terzi ed esula dall'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento.

Art. 26 - Risorse economiche

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni comminate per violazioni del presente regolamento e dalla monetizzazione di cui all'art.5, prevista nei casi di mancato reimpianto, saranno iscritte in appositi capitoli di entrata e uscita e destinate agli interventi di realizzazione e cura del verde pubblico.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Abrogazioni

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia di tutela del verde pubblico e privato emanate precedentemente dal Comune.

Art. 28 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto del Comune.